

LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2017, N. 4**Disposizioni urgenti concernenti la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari¹****Art. 1 (Disposizioni organizzative conseguenti la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari)**

1. Dalla data di entrata in vigore della norma di attuazione dello Statuto speciale concernente la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari, nelle more del potenziamento degli organici come eventualmente individuato anche negli appositi accordi stipulati con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, fino al 31 dicembre 2026, al fine di garantire il funzionamento degli uffici giudiziari, sono confermate le unità di personale regionale presso gli stessi, nel numero massimo di 25 unità, come stabilito dai precedenti accordi. A tale scopo, fino alla medesima data, possono essere disposte assunzioni di personale a tempo determinato, ovvero prorogati, senza soluzione di continuità, i rapporti di lavoro a tempo determinato in essere, fatto salvo, per quanto riguarda le singole posizioni, il rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili.²

1-*bis*. Al fine di consentire il mantenimento dell'entità del personale in servizio al momento dell'entrata in vigore della norma di attuazione, nelle more della definizione degli standard di funzionalità, possono essere assunte fino a un massimo di 70 unità di personale a tempo determinato o in posizione di comando fino al 31 dicembre 2026.³

2. Fino alla ridefinizione della struttura organizzativa regionale, la struttura di coordinamento degli uffici giudiziari è individuata nella Segreteria della Giunta regionale.

Art. 2 (Potenziamento degli organici degli uffici regionali a seguito della delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari)

1. All'articolo 5 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 "Legge regionale di stabilità 2016" sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *(omissis)*⁴
- b) *(omissis)*⁵

Art. 3 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

¹ In B.U. 28 marzo 2017, n. 13 – Supplemento n. 3.

² Comma modificato dall'art. 9, comma 1, lett. a), della l.r. 27 luglio 2017, n. 7, dall'art. 8, comma 1, lett. a), della l.r. 8 agosto 2018, n. 6, dall'art. 11, comma 1, lett. a) della l.r. 1 agosto 2019, n. 3, dall'art. 8, comma 1, lettera a), della l.r. 27 luglio 2020, n. 3, dall'art. 14, comma 1, lett. a), della l.r. 27 luglio 2021, n. 5 e dall'art. 6, comma 1, lett. a) della l.r. 1 agosto 2022, n. 5, dall'art. 10, comma 1, lett. a) della l.r. 25 luglio 2023, n. 5, dall'art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 24 luglio 2024, n. 2 e da ultimo dall'art. 6, comma 1, lett. a) della l.r. 21 luglio 2025, n. 5.

³ Comma inserito dall'art. 9, comma 1, lett. b), della l.r. 27 luglio 2017, n. 7, modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b), della l.r. 8 agosto 2018, n. 6, dall'art. 11, comma 1, lett. b) della l.r. 1 agosto 2019, n. 3, dall'art. 8, comma 1, lettera b), della l.r. 27 luglio 2020, n. 3, dall'art. 14, comma 1, lett. b), della l.r. 27 luglio 2021, n. 5 e dall'art. 6, comma 1, lett. b) della l.r. 1 agosto 2022, n. 5, dall'art. 10, comma 1, lett. b) della l.r. 25 luglio 2023, n. 5, dall'art. 8, comma 1, lett. b) della l.r. 24 luglio 2024, n. 2, e da ultimo dall'art. 6, comma 1, lett. b) della l.r. 21 luglio 2025, n. 5.

⁴ Inserisce i commi 3-*bis* e 3-*ter* dopo il comma 3 dell'art. 5 della l.r. 15 dicembre 2015, n. 28.

⁵ Modifica il comma 4 dell'art. 5 della l.r. 15 dicembre 2015, n. 28.